

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Il Tribunale ha rifiutato la liquidazione del compenso a un collega ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento ad oggetto “*divorzio consensuale*” ritenendo ostaiva la circostanza che fosse iscritto nell’elenco per la materia civile e non anche nell’elenco per la volontaria giurisdizione cui è ora ricondotta tale tipologia di procedimenti.

Trattandosi di questione di interesse generale, si ritiene di rendere pubblico, omessi i dati individualizzanti, il parere reso dal COA.

Omissis

” Come noto, la Riforma Cartabia ha previsto che i procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio) dal 17.01.2024 siano iscritti nel registro della Volontaria Giurisdizione.

A ben vedere, più che dalla reale natura dei procedimenti, che non ha subito sostanziali immutazioni, la migrazione dal registro CC a quello VG pare essere stata influenzata da considerazioni di esigenze statistiche dettate dalla valutazione dell’indicatore “*disposition time*” il quale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNNR, prende in esame soltanto i procedimenti contenziosi e non anche quelli di volontaria giurisdizione.

Con maggiore sforzo esplicativo, questi ultimi non impattano sull’indicatore, sicché la migrazione di un numero consistente di procedimenti, come quello rappresentato dalle separazioni e dai divorzi congiunti, alleggerendo il carico del registro CC, ha immediatamente e sensibilmente migliorato i dati rilevanti per il PNNR, tarati soltanto su tale registro.

In disparte tali considerazioni, non è comunque dato comprendere come tale differente classificazione possa avere inciso “*sulle attitudini ed esperienza professionale specifica*” dell’Avvocato iscritto negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato, la cui idoneità, da valutarsi sulla tipologia di procedimento e non certamente sulla classificazione nei registri di cancelleria, è già stata comprovata allorché ha ottenuto l’iscrizione.

Vero è che il rilievo mosso dal Tribunale ha solido fondamento nel dato normativo che richiede

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

l’iscrizione nel relativo elenco e, tuttavia, appare innegabile la necessità di uno sforzo interpretativo “orientato”, ad evitare, altrimenti, una serie di effetti di evidente irragionevolezza e dubbia legittimità, dalla disincentivazione della proposizione di domande congiunte, laddove non possa accedersi al patrocinio a spese dello Stato in mancanza dell’iscrizione anche nel registro V.G. , con conseguente rischio di incremento del contenzioso, alla limitazione dello stesso numero di difensori che possono essere nominati, atteso il maggior numero di iscritti nell’elenco Civile rispetto a quello della Volontaria Giurisdizione, alla negazione, certamente iniqua, del diritto al compenso per il difensore che, ammesso al patrocinio, magari in vigore della pregressa classificazione, si veda negata la liquidazione in ragione della migrazione del procedimento dall’uno all’altro registro.

Peraltro, fermo il potere dell’Autorità Giudiziaria di revocare l’ammissione al patrocinio, disposta dal COA solo in via provvisoria e anticipata, non vi è dubbio che la valutazione dell’idoneità professionale dell’iscritto competa esclusivamente al suo Ordine di appartenenza.

Per le spese argomentazioni, e in considerazione dell’interesse generale che il quesito proposto riveste, il COA esprime parere che all’Avvocato iscritto nell’elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato per il Civile debba riconoscersi attitudine ed esperienza professionale per continuare ad assistere le parti di procedimenti di separazione e divorzio congiunto anche se non iscritto pure nell’elenco per la Volontaria Giurisdizione.

Si confida che l’argomento possa essere oggetto di un sereno confronto con la Magistratura, riservando ogni valutazione che dovesse rendersi opportuna a tutela della categoria.

Il presidente

Enzo Bonafine